



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2 gennaio 2020, al n. 1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

**VISTO** il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

**VISTO** l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

**VISTO** il decreto direttoriale del 15 novembre 2002, con il quale U.N.P.L.I. – Unione nazionale Pro Loco D’Italia, con sede legale a Roma, Piazza Flavio Biondo n. 13, 00153 (RM), codice fiscale 91031800583, è stata iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 56;

**VISTI** tra l'altro i decreti direttoriali n. 15/II/2012 del 27 febbraio 2012, n. 135/II/2012 del 1° agosto 2012, n. 62/II/2013 del 2 maggio 2013, n. 331/II/2013 del 7 agosto 2013, n. 600/II/2013 del 14 novembre 2013, n. 31/II/2014 del 3 marzo 2014, n. 133/II/2014 del 22 luglio 2014, nn. 10/II/2015 e 16/II/2015 del 24 febbraio 2015, n. 62/II/2015 del 22 maggio 2015, n. 87/II/2015 del 7 agosto 2015, n. 206/II/2015 del 13 novembre 2015, n. 338/II/2015 del 30 dicembre 2015, n. 15/II/2016 del 4 marzo 2016, n. 40/II/2016 del 26 aprile 2016, n. 71/II/2016 del 12 settembre 2016, n. 103/II/2016 del 19 ottobre 2016, n.12/II/2017 del 7 febbraio 2017, n. 49 del 4 maggio 2017, n. 427 del 4 dicembre 2017, n. 41 del 29 marzo 2018, n. 53 del 2 maggio 2018, n. 301 del 29 ottobre 2018, n. 8 del 25 gennaio 2019, n. 131 del 1° luglio 2019, n. 199 del 18 dicembre 2019, n. 43 del 7 febbraio 2020, n. 66 del 19 febbraio 2020, n. 281 dell’11 agosto 2020, n. 302 dell’11 settembre 2020, n. 523 del 18 dicembre 2020 e n. 15 del 22 gennaio 2021 con i quali, su richiesta del legale rappresentante dell’U.N.P.L.I., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del d.m. 471/2001, le associazioni ivi indicate, fatti salvi i casi di silenzio assenso ex art. 2, comma 3 del citato decreto, sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

**VISTA** la domanda trasmessa il 12 aprile 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/4907), con la quale il legale rappresentante di U.N.P.L.I. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 471/2001, l’appartenenza all’associazione nazionale di ulteriori 120 associazioni e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di proprie articolazioni territoriali;

**ESAMINATA**, la documentazione agli atti e rilevato che l’associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l’iscrizione al Registro nazionale;

#### **DECRETA**

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le 120 associazioni di cui all’elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono iscritte dalla data odierna, al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali/circoli affiliati di U.N.P.L.I. – Unione Nazionale Pro Loco D’Italia iscritta con il n. 56 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell’articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2 del Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Alessandro Lombardi